

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 6 giugno 2014, alle ore 18.50 in Firenze, Via Alfani, n.67, presso la sede della Federazione Regionale Agricoltori della Toscana,

tra

la Federazione Regionale Agricoltori della Toscana (Confagricoltura Toscana), rappresentata dal Presidente Francesco Miari Fulcis, assistito dal Capo Delegazione alle trattative Luca Giannozzi, dal Direttore Marco Mentessi, dai componenti la delegazione Sergio Berziga, Gianluca Cavicchioli, Antonio Dati, Gianluca Ghini, Paolo Rossi e Massimo Terreni;

da una parte,

e

la CONFEDERDIA Toscana, rappresentata dal Presidente Giovanni Arretini, assistito da Mario Simonelli e da Marisa Ceccarelli;

la FLAI CGIL Toscana, rappresentata dal Segretario regionale Damiano Marrano, assistito da Paola Bittarello, Giuseppa Angheloni, segretari territoriali e dai delegati Gessica Fiori e Federico Rossi;

la FAI CISL Toscana, rappresentata dal Segretario regionale Giampiero Giampieri, assistito da Giorgio Bernini e Patrizio Giorni;

la UILA-UIL Toscana, rappresentata dal Segretario regionale Triestina Maiolo assistita da Federico Mambrini e Davide Solforetti;

dall'altra parte,

VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 19 novembre 2012, ed in applicazione di quanto disposto all'articolo 66 dello stesso,

si è stipulato

il presente verbale di accordo per il rinnovo del Contratto Regionale, a valere per i quadri e gli impiegati agricoli, florovivaisti e forestali, dipendenti da imprese singole, società, in forma cooperativa o, comunque, associata, situate nella Toscana.

Il presente Contratto sostituisce il Contratto Regionale stipulato in Firenze il 19 marzo 2010.

Il verbale di accordo consta di n° 10 documenti, per un totale di fogli dattiloscritti n° 15 compreso il presente.

Letto, confermato e sottoscritto

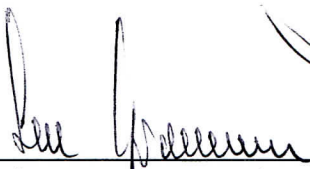
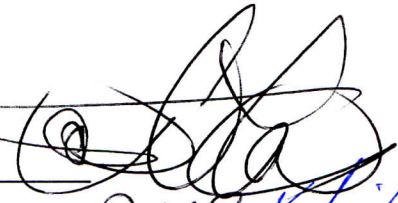
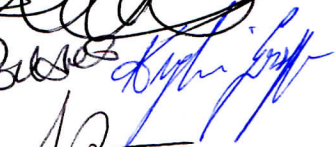
CONFAGRICOLTURA

F.L.A.I. - C.G.I.L.

F.A.I. - C.I.S.L.

U.I.L.A. - U.I.L.

CONFEDERDIA


Dario Manera 
Giovanni Pizzini 
Giovanni Pizzini
Giovanni Pizzini





L'Art. 2 del Contratto regionale 19 marzo 2010 è sostituito dal seguente:

ART. 2 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO REGIONALE

Il presente contratto, stipulato nel rispetto dei cicli stabiliti dall'art.2 del contratto collettivo nazionale del 19 novembre 2012, ha durata quadriennale.

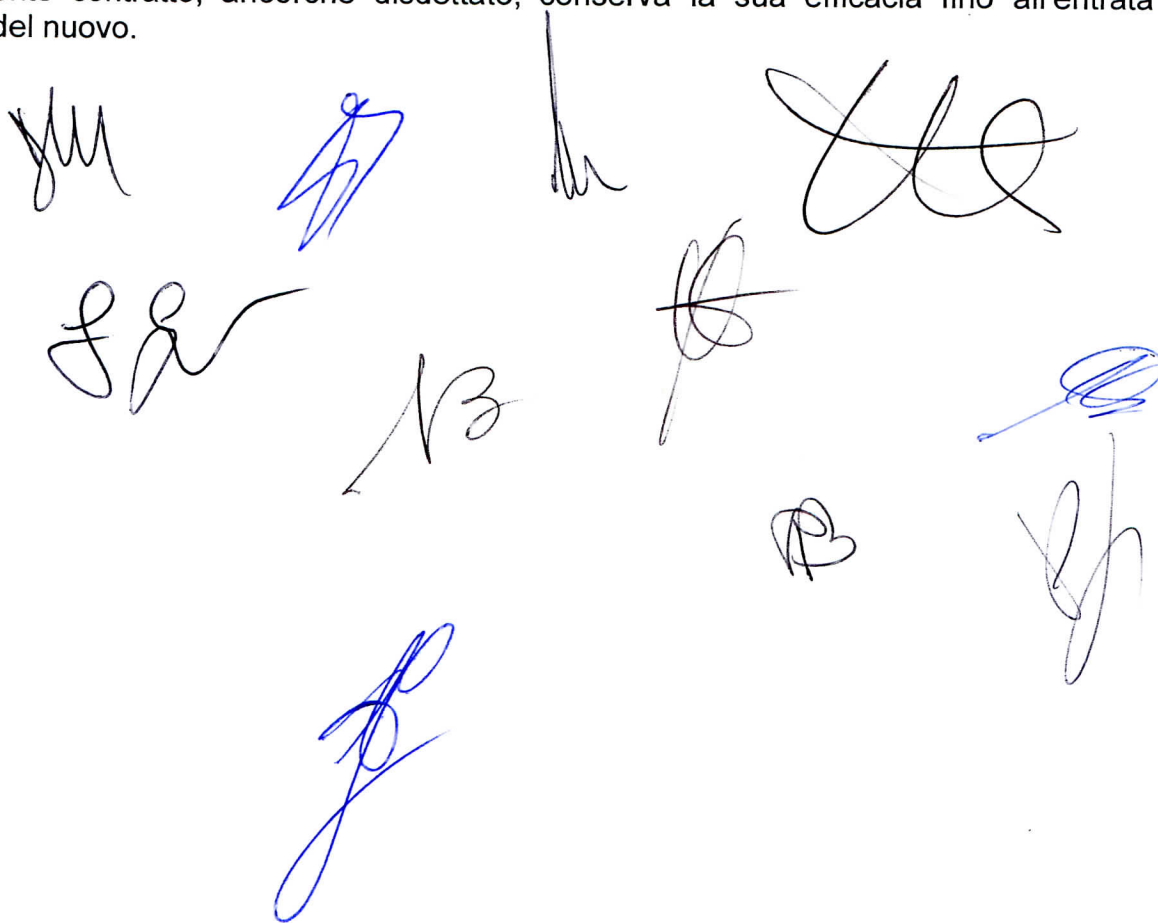
Decorre, fatti salvi gli specifici effetti espressamente previsti, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017.

Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, se non disdettato da una delle parti contraenti, almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo cartolina raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di mancata disdetta s'intende prorogata per un anno e così di anno in anno.

La parte che avrà disdettato il contratto dovrà comunicare all'altra le proposte per il rinnovo almeno 4 mesi prima.

Le trattative dovranno avere inizio entro due mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo le parti contraenti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Il presente contratto, ancorché disdettato, conserva la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.

A collection of approximately ten handwritten signatures in black and blue ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible. Some signatures appear to be in blue ink, while others are in black.

L'Art. 9 del Contatto regionale 19 marzo 2010 è sostituito dal seguente:

ART. 9 – STIPENDIO CONTRATTUALE REGIONALE MENSILE

Conformemente a quanto stabilito dall'art.28, C.C.N.L., ai fini del presente Contratto, lo "stipendio contrattuale regionale mensile" è costituito da:

- a) minimo di stipendio base regionale;
- b) indennità di contingenza;
- c) elemento distinto della retribuzione (E.D.R.);
- d) minimo di stipendio integrativo.

Dal 1° giugno 2014, vengono riconosciuti i seguenti aumenti, afferenti il biennio 2010/2011, da computarsi sul minimo di stipendio integrativo mensile:

- 1 ^a categoria	€ 104,00
- 2 ^a categoria	€ 93,00
- 3 ^a categoria	€ 82,00
- 4 ^a categoria	€ 75,00
- 5 ^a categoria	€ 71,00
- 6 ^a categoria	€ 66,00

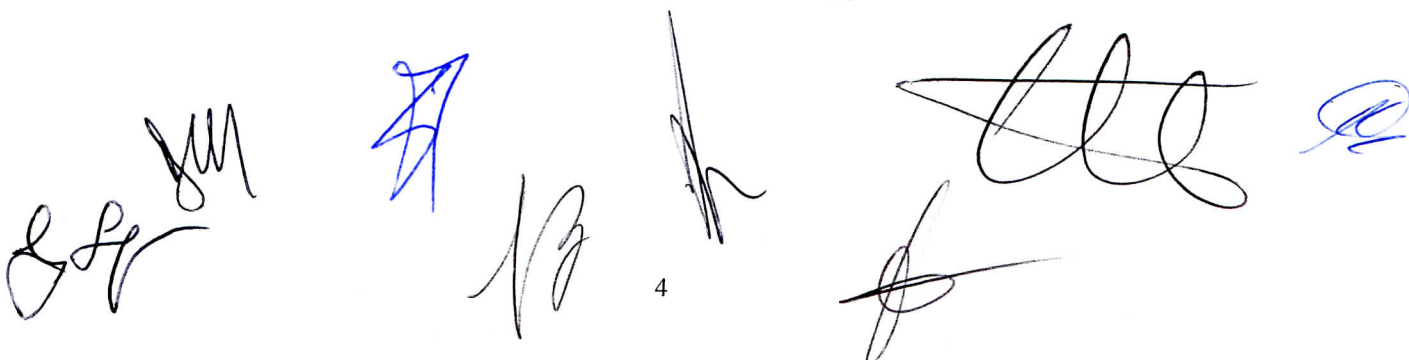
Gli stipendi contrattuali regionali, per gli impiegati a servizio esclusivo di una sola azienda, sono quelli indicati alla tabella "allegato n. 1" facente parte integrante del presente contratto.

Gli aumenti derivanti dall'eventuale rinnovo del Contratto Collettivo nazionale andranno ad assommarsi al "*minimo di stipendio base regionale*" di cui alla tabella allegato n.1 .-

Agli impiegati in forza alla data di stipula del presente contratto, viene riconosciuta, a titolo risarcitorio, la seguente *una-tantum*, da erogare contestualmente allo stipendio del mese di giugno 2014:

- 1 ^a categoria	€ 220,00
- 2 ^a categoria	€ 190,00
- 3 ^a categoria	€ 175,00
- 4 ^a categoria	€ 160,00
- 5 ^a categoria	€ 150,00
- 6 ^a categoria	€ 140,00

Tale "*una tantum*" non fa parte, a tutti gli effetti della retribuzione, non è soggetta a contribuzione e non rileva ai fini del trattamento di fine rapporto.



4

L'Art. 13 del Contatto regionale 19 marzo 2010 è sostituito dal seguente:

ART. 13 - MEZZI DI TRASPORTO

Con decorrenza 1° giugno 2014, il compenso cui l'impiegato ha diritto, a titolo di rimborso spese, per l'uso del proprio mezzo di trasporto per conto dell'azienda, su richiesta della stessa, nei casi in cui all'art.33, secondo comma, del Contratto Collettivo Nazionale, è fissato in € 0,44 per ogni chilometro effettuato e riconosciuto.

Detto compenso subirà una revisione in presenza di aumenti dei costi fissi e variabili, relativi ad una autovettura di 1.100 cc. di cilindrata per una percorrenza annua di 20.000 chilometri, complessivamente superiori al 20% rispetto a quelli vigenti all'anno della stipula del presente Contratto regionale.

Potrà altresì essere preventivamente fissato tra le parti un compenso forfettario.

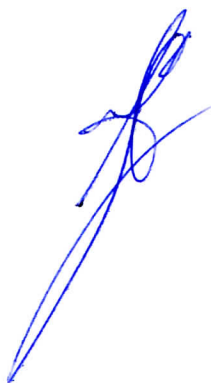
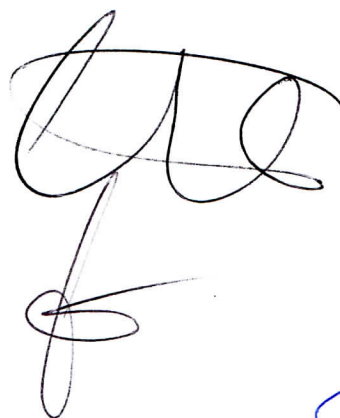
A norma dell'art.34, quarto comma, del Contratto Collettivo Nazionale, il rimborso per l'uso del mezzo proprio per raggiungere l'azienda, quando non sia possibile la residenza nella medesima, sarà riconosciuto agli impiegati di prima categoria ed agli agenti. Tale rimborso sarà estendibile, per periodi di tempo definiti o per occasioni determinate, agli impiegati della intera seconda categoria, in particolare agli enologi, a fronte ed in ragione di circostanze ed esigenze particolari e temporanee dell'azienda.

A collection of approximately ten handwritten signatures in black and blue ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible. Some signatures appear to be in blue ink, while others are in black.

L'Art. 17 del Contatto regionale 19 marzo 2010 è sostituito dal seguente:

ART. 16 – DEPOSITO CONTRATTO

Per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge n.318, del 14 giugno 1996, convertito in legge n.402, del 29 luglio 1996, il presente contratto collettivo regionale – contratto di secondo livello - è stato depositato, a cura della Federazione Regionale Agricoltori della Toscana ai sensi dell'Art. 3, 2° comma, della sopra richiamata legge n° 402/1996, nei termini legali previsti, alla Direzione Regionale del Lavoro, alle sedi regionali dell'INPS e dell'INAIL ilnonchè all'ENPAIA il..... .



L'Art. 18 del Contatto regionale 19 marzo 2010 è sostituito dal seguente:

ART. 17 – ESCLUSIVITA' DI STAMPA

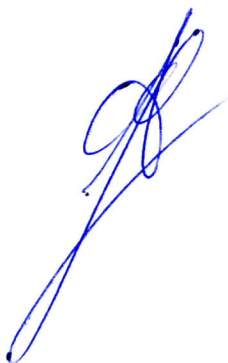
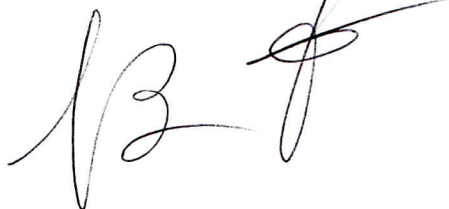
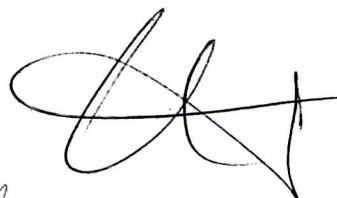
Il presente contratto collettivo regionale di lavoro, é stato edito dalle parti stipulanti che ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti di legge.

E' vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.

Qualsiasi modifica relativa alla costituzione di parti diverse da quelle stipulanti, può avvenire solo con il consenso, espresso congiuntamente per iscritto, da tutte le attuali parti firmatarie.

Impegno a verbale

Le parti, considerata la utilità di portare a conoscenza diretta dei propri associati, ed in modo uniforme su tutto il territorio regionale le tabelle retributive, di cui all'Allegato n.1 del presente Contratto regionale, convengono di assicurarne le più opportune forme di diffusione, tramite le loro Organizzazioni Provinciali.



ALLEGATO N.1 – Art.9 – Contratto Regionale

**STIPENDI IMPIEGATI AGRICOLI, FLOROVIVAISTI E FORESTALI DAL 1°
GIUGNO 2014**

1	Stipendio contrattuale regionale mensile			
	2	3	4	5
Categoria	Stipendio Regionale Base EURO	Contingenza EURO	E.D.R. EURO	Stipendio Integrativo EURO
1 ^a	1242,33	526,19	10,33	391,80
2 ^a	1065,76	520,56	10,33	345,30
3 ^a	876,21	515,62	10,33	305,01
4 ^a	760,45	512,74	10,33	278,78
5 ^a	692,49	510,81	10,33	259,10
6 ^a	620,18	508,34	10,33	236,32

Un Euro corrisponde a 1.936,27 di vecchie Lire.